

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

AGGIORNATO AL 26-01-2024

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE FINO A 75.000,00 EURO, A TEMPO INDETERMINATO, OFFERTA A CLIENTI CONSUMATORI SUL CONTO CORRENTE N. _____ NDG
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE E DELL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Identità e contatti del Finanziatore	
Finanziatore	Zurich Italy Bank S.p.A.
Indirizzo	Sede Sociale e Direzione Generale: Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
Contatti	Tel. 0259661; indirizzo PEC: zurich.italy@pec.zurich.it. Capitale sociale Euro 49.000.000,00; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 12025760963. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998. Iscrizione all'Albo delle Banche numero 8098.

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	<p>L'apertura di credito bancario in conto corrente (chiamata anche "Fido") è il contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.</p> <p>Tale contratto è a titolo oneroso e il compenso per la Banca consiste essenzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negli interessi a debito del Cliente, che maturano sulla somma utilizzata; - nella Commissione sugli Affidamenti, che ricompensa la Banca del servizio di tenere i fondi a disposizione del Cliente in ogni momento. <p>L'apertura di credito in conto corrente può essere subordinata alla presentazione di effetti o assistita da garanzie a favore della Banca o allo scoperto.</p> <p>In particolare, questo documento disciplina l'apertura di credito allo scoperto, la più diffusa forma di fido di cassa che dà la facoltà di utilizzare in una o più volte le somme messe a disposizione, senza vincoli di destinazione. Con essa si tende a compensare le momentanee esigenze di liquidità del Cliente, a fronte di movimentazione senza vincoli sia quantitativamente sia qualitativamente adeguata.</p>
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Consumatore</i>	Euro (Euro)
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i>	Il Cliente è libero di utilizzare o meno, in tutto o in parte, il credito concessogli, se e quando lo riterrà opportuno. In particolare, se non viene disposto diversamente, l'apertura di credito in conto corrente consente all'affidato di rinnovare le operazioni di prelievo e di versamento lungo la durata del rapporto, ripristinando così la disponibilità del credito mediante i versamenti.

Durata del contratto di credito	<p>Contratto di credito a tempo indeterminato.</p> <p>La Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845, comma 3, cod. civ. con preavviso di 15 (quindici) giorni. Qualora sussista un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod.civ. – la Banca può senza preavviso recedere dal contratto, oppure sospenderne l'utilizzo o ridurne l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente; la Banca comunica al Cliente il recesso dal contratto, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata.</p> <p>Ha lo stesso effetto il verificarsi di un qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica e, in particolare, una qualsiasi delle seguenti circostanze: elevazione di protesto o dichiarazione di stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento alla procedura di cui alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ovvero (se applicabile) ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267(ovvero alla procedura di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, nuova disciplina dell'Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 delle l. 30 luglio 1998, n. 274).</p> <p>In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito, si risolverà, con effetto immediato, anche la presente apertura di credito. Il Cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di risoluzione.</p>
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Non previsto
Importo massimo totale dovuto dal consumatore su base annua: Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.	Euro (euro)

3. COSTI DEL CREDITO

Tassi di interesse che si applicano al contratto di credito	<p>Tasso di interesse debitore annuo nominale sul fido utilizzato =</p> <p style="text-align: center;">Variabile = Euribor 3 mese/i base 360 (valore attuale %) + spread % =</p> <p>Il tasso di interesse debitore negoziato può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fisso; - variabile, ossia indicizzato ad un parametro. <p>In caso di tassi di interesse debitori fissi, questi sono i valori massimi attualmente previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tasso di interesse debitore annuo nominale, fisso, per fidi e sconfinamenti sulle somme utilizzate: 13,50% <p>Il tasso di interesse debitore negoziato può essere: variabile, ossia indicizzato ad un parametro.</p> <p>Il tasso di interesse debitore variabile sarà determinato dal parametro di riferimento (identificato in termini di: nome, periodicità, divisore 360 o 365) e dallo spread, quindi soggetto a variazione nel tempo per effetto delle oscillazioni del parametro.</p>
--	--

	<p>Questo documento definisce tali termini e un primo valore di tasso di interesse debitore variabile, calcolato a titolo di esempio con le condizioni disponibili al momento della compilazione.</p> <p>Qualora il risultato tempo per tempo ottenuto mediante la formula algebrica, che è funzione di parametro e spread, assuma un valore negativo, il tasso di interesse debitore applicato sarà pari a zero.</p> <p>Il tasso di interesse debitore variabile può essere indicizzato a:</p> <p>1) EURIBOR (EURO InterBank Offered Rate: tasso medio di interesse per periodi di 1 o più mesi con il quale i principali istituti bancari europei effettuano le operazioni interbancarie di scambio denaro nell'area euro), rilevato dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR e pubblicato ad esempio su "Il Sole 24 Ore". Le parti possono negoziare la scelta tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "EURIBOR 1M", quale media mensile degli EURIBOR mensili rilevati giornalmente. Applicato a decorrere dal primo giorno di calendario del mese a cui si riferisce; - "EURIBOR 3M" è la media delle tre rilevazioni della media mensile degli EURIBOR trimestrali rilevati giornalmente. Applicato a decorrere dal primo giorno di calendario del trimestre a cui si riferisce; calcolati con divisore 360 o 365. <p>2) Main Refinancing Operations BCE, comunicato e pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Applicato a decorrere dalla data stessa di pubblicazione.</p> <p>3) €STR (Euro Short Term Rate) in qualità di sostituto del parametro EONIA, rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato ad esempio su "Il Sole 24 Ore". Le parti possono negoziare la scelta tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "€STR 1M", quale media mensile degli €STR giornalieri + 8,5 Basis Points (€STR normalizzato). Applicato a decorrere dal primo giorno di calendario del mese seguente a quello a cui si riferisce; - "€STR 3M", quale media tra i tre "€STR 1M" del trimestre. <p>Applicato a decorrere dal primo giorno di calendario del trimestre seguente a quello a cui si riferisce; calcolati con divisore 360 o 365.</p> <p>Ai sensi del Regolamento Benchmark e del D.Lgs.19/2019, in caso di mancata rilevazione prolungata dell'€STR Normalizzato o nelle ipotesi di cessazione della pubblicazione o di sua inutilizzabilità secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo, o di dichiarazione delle Autorità competenti nel rispetto del Regolamento Europeo che la metodologia dell'€STR Normalizzato è significativamente cambiata, sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del Regolamento Europeo, verrà individuato per sostituire l'€STR Normalizzato</p> <p>Se nella compilazione del documento "Informazioni europee di base sul credito ai Consumatori" contrattuale occorre calcolare gli interessi debitori in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso di interesse debitore variabile è determinato in quel momento applicando il valore del parametro del periodo precedente, ultimo noto. Resta inteso che il tasso di interesse debitore effettivamente applicato a fine periodo di liquidazione sarà calcolato con le corrette decorrenze indicate per ogni parametro.</p> <p>Se, per esigenze di simulazione o di liquidazione, occorre calcolare gli interessi debitori in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso di interesse debitore variabile è determinato applicando il valore del parametro del periodo precedente, ultimo noto.</p>
<p>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte</i></p>	<p>TAEG</p> <p>Ipotesi alla base dell'esempio di calcolo del TAEG Importo accordato del fido "Scoperto" = euro 1.500,00 utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Durata del fido: indeterminato, nell'esempio si assume che il contratto abbia una durata pari a tre mesi. Periodo di riferimento: trimestre medio di 91 giorni. Tasso di interesse debitore nominale annuo, variabile, di Scoperto = EURIBOR 1 M BASE 365 (valore rilevato al 1 ottobre 2021 con riferimento al mese di settembre 2021 = - 0,565 %) + spread 0,250 % = - 0,315 % annuo → poiché il risultato è</p>

	<p>negativo, e solo finché lo rimane, viene applicato 0,00 % come tasso di interesse debitore.</p> <p>Interessi debitori relativi al trimestre = $1.500,00 * 0,00 \% * 91 / 365 =$ euro 0,00.</p> <p>% Commissione sugli Affidamenti = 0,50 % trimestrale.</p> <p>Importo Commissione sugli Affidamenti = euro 7,50 trimestrali.</p> <p>Costo unitario di registrazione, proprio del conto, per utilizzo e rimborso dell'apertura di credito in conto corrente = euro 0,00.</p> <p>Simulando l'ipotesi di un utilizzo e di un rimborso dell'importo accordato, nel calcolo del TAEG è conteggiato due volte il costo di "Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone", utilizzando il valore rilevabile sul Documento di Sintesi del conto.</p>
<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio. Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. 	<p>Non previsto</p> <p>Non previsto</p>

3.1 COSTI CONNESSI

<p>Costi</p>	<p>Commissione onnicomprensiva (CsA – Commissione sugli Affidamenti): 0,10 % di aliquota trimestrale su fido accordato, addebitata in sede di liquidazione.</p> <p>La commissione su fido rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente, in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito.</p> <p>La commissione sarà liquidata nel rispetto del periodo di liquidazione concordato e in misura proporzionale all'importo e alla durata degli affidamenti. Se questi ultimi rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 117-bis del Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n° 385 e successivi aggiornamenti), come definiti anche dal Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio n° 644 del 30 giugno 2012, la commissione ha carattere di onnicomprensività.</p> <p>Periodicità liquidazione delle commissioni e spese: trimestrale.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati</p>	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, ogni condizione economica o normativa del contratto, fatta eccezione per i tassi di interesse. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice al Cliente o, se attivate dal Cliente, mediante tecniche di comunicazione a distanza, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di due mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il Cliente ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le</p>

	<p>modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.</p> <p>Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor, BCE), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>
Costi in caso di ritardo nel pagamento	<p>Tasso di interesse e costi che si applicano in caso di sconfinamento extra-fido o in assenza di fido</p> <p>Tasso debitore annuo nominale Sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido sulle somme utilizzate: 13,50 %.</p> <p>Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)</p> <p>Importo: euro 00,00</p> <p>La commissione CIV si applica al massimo una volta al giorno qualora:</p> <p>a) il saldo disponibile rilevato a fine giornata, calcolato al netto dei movimenti a favore Banca, presenti uno sconfinamento nuovo oppure incrementato rispetto al saldo disponibile rilevato nella giornata precedente;</p> <p>b) siano state attivate procedure che prevedono lo svolgimento di un'istruttoria per autorizzare la contabilizzazione delle operazioni che determinano lo sconfinamento.</p> <p>La commissione non si applica:</p> <p>(i) nei rapporti con i consumatori, per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo è inferiore o pari a euro 500,00; 2. per gli utilizzi extra-fido l'ammontare complessivo di questi ultimi è inferiore o pari a euro 500,00; 3. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. <p>(ii) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;</p> <p>(iii) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.</p> <p>Periodicità liquidazione delle commissioni e spese: trimestrale.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<p>Diritto di recesso dal contratto di credito</p> <p><i>Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>Sì</p>
<p>Rimborso anticipato</p>	<p>Il Cliente può ridurre l'importo oggetto dell'apertura di credito anche prima della Scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso parziale del capitale e di quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni in relazione alla somma rimborsata.</p>
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla</i></p>	<p>La Banca si riserva la facoltà di consultare le banche dati prima di concedere l'apertura di credito in conto corrente.</p>

<i>normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	Si

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

A) Finanziatore	
Finanziatore	Zurich Italy Bank S.p.A.
Indirizzo	Sede Sociale e Direzione Generale: Via Benigno Crespi, 23 - 20126 Milano
Contatti	Tel. 0259661; indirizzo PEC: zurich.italy@pec.zurich.it. Capitale sociale Euro 49.000.000,00; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 12025760963. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998. Iscrizione all'Albo delle Banche numero 8098.
Autorità di controllo	Banca d'Italia
B) Contratto di credito	
Diritto di recesso	Il Cliente può recedere in ogni momento e senza spese dal contratto mediante comunicazione scritta. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Le eventuali disposizioni in assenza di fondi che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. Ad esse si applicano il "tasso di interesse debitore per Sconfinamenti extra-fido o in assenza di fido" e la "Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)" indicati in questo documento.
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana. Il Foro competente per eventuali controversie fra la Banca e il Cliente, derivanti dal o connesse, a qualsiasi titolo, al rapporto di apertura di credito, è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del Consumatore.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l'accordo del Consumatore, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale.
C) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo all'attenzione dell'Ufficio Reclami di Zurich Italy Bank S.p.A., Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, o in via informatica all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@info.zurichbank.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.reclami@pec.zurichbank.it. L'Ufficio Reclami riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del reclamo. Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it . Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere: (i) al Conciliatore

Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it; (ii) oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Il Cliente ha comunque il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria laddove la conciliazione di cui al comma precedente non dovesse concludersi con il raggiungimento di un accordo.

Il Richiedente dichiara che in data odierna gli è stata consegnata una copia del presente documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI".

Data di consegna/messa a disposizione del presente documento _____

Nominativo del primo Richiedente

Firma del primo Richiedente

Nominativo del secondo Richiedente

Firma del secondo Richiedente

Nominativo del terzo Richiedente

Firma del terzo Richiedente

Nominativo del quarto Richiedente

Firma del quarto Richiedente

Luogo e data _____